

T.A.R. LAZIO

ROMA

Ricorre il **dott. Antonio Troisi**, nato ad Avellino (AV) il 06/12/1969 (C.F.: TRS NTN 69T06 A5090), rappresentato e difeso – giusta mandato a margine del presente atto – dall'avv. Salvatore Paolino (C.F.: PLN SVT 83T02 H703X) con il quale elettivamente domicilia in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 c/o lo studio dell'avv. Leopoldo Fiorentino, procuratore che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. fax: 089/255011 ed all'indirizzo pec: avv.salvatorepaolino@pec.it

contro

- **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **l'ing. Antonio Focchi**, nato in data 13/03/1967, residente in Monterotondo (RM) alla Via Fratelli Rosselli n.28/B – 00015 – Monterotondo (RM) (diretto controinteressato classificatosi al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito)

per ottenere l'annullamento

- previa sospensione -

- **del decreto a firma del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V - n. 47 del 31/03/2014 e dell'allegata graduatoria definitiva di merito** del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente scolastico per la classe di concorso A033-Tecnologia nella parte in cui il ricorrente è stato inserito al posto n. 135, con attribuzione del punteggio complessivo di 70/100 (21/30 punti per la prova scritta, 7/10 punti per la prova pratica, 35/40 punti per la prova orale e 7/20 punti per titoli), inferiore al punteggio complessivo spettantegli - pari a complessivi 73/100 punti;
- **di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale** ed in particolare, ove e per quanto possa occorrere:
 - a) **del decreto a firma del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V - n. 25 del 20/02/2014 e dell'allegata graduatoria provvisoria di merito** per la classe di concorso A033-Tecnologia nella parte in cui il ricorrente è stato inserito al posto n. 133 con attribuzione del punteggio complessivo di

*Avv. Salvatore Paolino
con la presente Vi conferisco
il più ampio mandato di
rappresentarmi e difendermi
nella presente controversia e
atti consequenziali, con ogni
più ampia facoltà di legge
compresa quella di proporre
eventuali motivi aggiunti.
Ritengo il Vostro operato per
rato e fermo, senza bisogno
di ulteriore ratifica. Informato
sul disposto dell'art. 13 D.Lgs.
196/03, Vi autorizzo, sin d'ora,
al trattamento dei miei dati
personali. Eleggo domicilio
con Voi in Roma alla Piazza
Cola di Rienzo n. 92 c/o lo
studio dell'avv. Leopoldo
Fiorentino.*

*Antonio Troisi
è tale
Salvatore Paolino*

70/100 (21/30 punti per la prova scritta, 7/10 punti per la prova pratica, 35/40 punti per la prova orale e 7/20 punti per titoli), ovvero di un punteggio complessivo inferiore a quello spettante - pari a complessivi 73/100 punti;

b) del verbale con il quale la Commissione giudicatrice ha attribuito al deducente, in luogo dei 10/20 punti cui aveva diritto per i titoli posseduti, solo 7/20 punti per titoli (atto non conosciuto);

c) ove esistente del verbale e/o del provvedimento di rigetto del reclamo scritto presentato dal ricorrente in data 20/02/14 (atto non conosciuto);

d) di eventuali atti modificativi della lex specialis (atti non conosciuti)

nonché per ottenere l'assegnazione

di 3/20 punti aggiuntivi per titoli posseduti, per un totale complessivo di 73/100 punti, con conseguente avanzamento al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito.

Dati di fatto

Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24/09/2012 sono stati indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna Regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

Il concorso prevedeva una prova preselettiva, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, seguita poi, in caso di superamento, dalla partecipazione alla procedura concorsuale vera e propria, da svolgersi su base regionale e consistente in due prove scritte ed una prova orale finale.

Il bando stabiliva, inoltre, analiticamente all'allegato n. 4 i titoli valutabili ed i corrispondenti **punteggi vincolanti** da attribuire ai candidati.

Il dott. Troisi ha partecipato al concorso indetto nell'ambito della Regione Lazio, presentando domanda per la **classe di concorso A033 – Tecnologia**, rispetto alla quale erano stati messi a concorso n. 80 posti.

Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso il deducente ha dichiarato anche tutti i titoli posseduti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/00, che – giusta tabella vincolante di cui all'allegato n. 4 del bando – gli avrebbero dovuto garantire l'attribuzione di **10/20 punti per titoli posseduti**.

Il deducente ha, quindi, partecipato alla prova preselettiva e, dopo averla superata, ha sostenuto e superato anche le due successive prove scritte e la prova orale finale,

conseguendo rispettivamente 21/30 punti alla prova scritta, 7/10 punti alla prova pratica e 35/40 punti alla prova orale, ovvero un totale di **63/100 punti attribuiti per esami**.

E' evidente pertanto che, per correttamente operare, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere al dott. Troisi **complessivi 73/100 punti ed una migliore posizione nella graduatoria finale**.

Senonchè, con decreto n. 25 del 20/02/2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V – ha pubblicato la graduatoria provvisoria di merito per la classe di concorso A033-Tecnologia, formata secondo l'ordine del voto finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione in base alla tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili allegata al bando.

In particolare a seguito della pubblicazione della graduatoria il dott. Troisi ha appreso che la Commissione giudicatrice - in aperto contrasto con la tabella vincolante di cui al menzionato allegato n. 4 del bando - gli aveva **erroneamente attribuito**, in relazione ai titoli posseduti, **solo 7/20 dei 10/20 punti ai quali aveva diritto** collocandolo nella posizione n. 133 della citata graduatoria **con attribuzione del punteggio complessivo di 70/100** (21/30 punti per la prova scritta, 7/10 punti per la prova pratica, 35/40 punti per la prova orale e 7/20 punti per titoli), **ovvero di un punteggio inferiore a quello spettante, pari a 73/100**.

Il ricorrente ha tempestivamente presentato all'Amministrazione **reclamo scritto** denunciando l'errore nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli posseduti, ovvero la mancata attribuzione di 3/20 punti rispetto ai 10/20 spettanti per titoli posseduti. / Successivamente, in data 24/02/14, il ricorrente ha tuzioristicamente presentato anche una copia cartacea dei titoli posseduti e/o dichiarati contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Nonostante ciò l'Amministrazione, in maniera del tutto apodittica ed arbitraria, con decreto n. 47 del 31/03/2014, ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito della classe di concorso A033-Tecnologia con la quale – a quanto è dato sapere - ha omesso di esprimere considerazioni in merito all'omessa attribuzione al deducente dei contestati 3/20 punti aggiuntivi per titoli posseduti, malgrado egli avesse documentato di averne pieno diritto.

Ed in vero, in assenza di indicazioni specifiche, l'USR Lazio ha confermato l'attribuzione al ricorrente di 70/100 punti, ovvero del punteggio inferiore a quello spettante pari a 73/100, retrocedendolo addirittura al posto n. 135 della menzionata graduatoria definitiva di merito.

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione dell'esecuzione - per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 40, 43, 46, 47 e 71 del DPR n. 445/00; art. 15 della L.n.183/11; artt. 3 e ss. L.241/90; artt. 3, 97 e 113 Cost.; art. 6 L.241/90) - Violazione dei principi generali sulla par condicio – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (decreto del direttore generale per il personale scolastico n.82 del 24/09/2012 e relativi allegati) - ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria, erroneità, carenza di motivazione, illogicità, arbitrarietà, sviamento).

A) Preliminarmente deve essere rilevato che nel caso in esame è estremamente difficoltoso ed oggettivamente impossibile identificare con esattezza i candidati inseriti in graduatoria e/o individuare i rispettivi domicili e residenze in quanto sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva di merito recano accanto al nome di ciascun candidato solo la data di nascita.

Nonostante ciò il ricorrente (attualmente inserito al **posto n. 135 della graduatoria definitiva di merito**) si è reso parte diligente ed è riuscito a risalire - attraverso una fitta rete di ricerche su internet (facebook, linkedIn, albo on-line degli Ingegneri della Provincia di Roma) – alla residenza del diretto controinteressato, Ing. Antonio Fiocchi, **classificatosi al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito, ovvero nella posizione in cui i competenti organi dovrebbero collocare il dott. Troisi in caso di accoglimento del ricorso.**

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui l'On. le Collegio dovesse ritenere che l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo ad incidere anche sulla posizione di coloro che risultano inseriti nella graduatoria definitiva di merito dalla posizione n. 83 alla posizione n. 134 e/o di eventuali ulteriori candidati, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ad effettuare l'integrazione del contraddittorio (in considerazione dell'elevato numero dei soggetti interessati) tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità stabilite che l'On. le Collegio indicherà.

B) Il bando di concorso stabiliva che, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, le istanze di partecipazione al concorso e le dichiarazioni relative agli eventuali titoli valutabili posseduti dai candidati dovevano essere presentate on-line seguendo la procedura informatica all'uopo predisposta dal MIUR il quale avrebbe, tra

l'altro, potuto **verificare e/o confermare la valutabilità dei titoli dichiarati/trasmessi** dai singoli concorrenti.

Inoltre la lex specialis prevedeva espressamente all'art. 12 che i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale erano quelli elencati **nell'allegato n. 4**.

Secondo la menzionata disposizione vi era un **punteggio (vincolante)** da attribuire con riferimento a ciascun titolo posseduto.

La Commissione giudicatrice peraltro avrebbe valutato solo **i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero solo i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande**, ed avrebbe attribuito un punteggio complessivo per titoli non superiore a 20 punti.

Nel prosieguo l'art. 12 stabiliva che il possesso dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio poteva essere attestato con autocertificazione mediante **dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000** e che i titoli dichiarati nella domanda non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 della L.n.183/11 dovevano essere presentati al Direttore Generale dell'USR competente entro il termine di 15 gg decorrenti dalla **comunicazione formale** da parte dell'Amministrazione del superamento della prova orale.

Da ultimo, al comma 4, si precisava che l'Amministrazione si riservava di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR, **idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e che le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale potevano essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale**.

Nel caso in esame - sebbene il dott. Troisi avesse rispettato tutte le prescrizioni formali contenute nel bando - la Commissione giudicatrice, in maniera del tutto apodittica ed arbitraria e senza fornire motivazioni, ha erroneamente ed illegittimamente omissivo di attribuire al deducente in relazione ai titoli posseduti 3/20 punti, **contravvenendo arbitrariamente alle regole ed agli obblighi auto vincolanti imposti dalla lex specialis**.

Gli atti che saranno versati in giudizio documentano inconfutabilmente che il ricorrente, nel pieno rispetto delle regole stabilite dal bando, aveva presentato contestualmente sia la domanda di partecipazione al concorso che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, affermando di possedere **titoli idonei all'attribuzione del punteggio vincolante pari a complessivi 10/20 punti per titoli**.

Del resto, a conferma del diritto del dott. Troisi ad ottenere l'attribuzione dei menzionati 10/20 punti per i titoli posseduti, non sfuggirà all'On.le Collegio che, con email inviatagli in data 31/10/12, lo stesso MIUR "a completamento della domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami del personale docente – DDG n.82 del 24 settembre 2012 inviata all'USR Lazio" aveva inviato al deducente "il modulo relativo ai titoli valutabili trasmessi", documentando non solo la piena conoscenza dei titoli posseduti dal ricorrente ma confermando/acclarando anche la piena valutabilità degli stessi ai fini dell'attribuzione del punteggio vincolante di cui all'allegato n. 4 del bando (10/20 punti).

Risulta, pertanto, provato per tabulas che gli atti impugnati sono stati adottati in aperto contrasto con le regole e con gli obblighi auto vincolanti stabiliti nel bando.

In particolare risulta violato quanto disposto dall'allegato n. 4 del bando (tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili) che vincolava la Commissione giudicatrice all'attribuzione in favore del deducente dei seguenti punteggi per i titoli posseduti:

A.1.1) laurea con votazione 108/110 = 2 Punti;

A.2.4) diploma di perfezionamento post-laurea = 1 Punto;

A.2.16) dottorato di ricerca = 3 Punti;

A.2.17) abilitazione all'esercizio della libera professione = 1 Punto;

B.1.1) pubblicazioni inerenti ai contenuti disciplinari della classe di concorso = 3 Punti.

Ed in vero è principio consolidato quello secondo cui per atto vincolato non si intende solo il provvedimento che in base alla norma strettamente intesa non poteva che essere quello, ma anche il provvedimento vincolato per effetto di un auto vincolo, come accade nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si auto vincoli con i partecipanti ad una procedura concorsuale ad attribuire uno specifico punteggio sulla base dei titoli posseduti.

Quindi l'attività della Commissione giudicatrice era chiaramente vincolata, con obbligo di attribuzione degli specifici punteggi ai concorrenti in possesso di titoli idonei.

La mancata attribuzione al dott. Troisi dei punteggi in contestazione vizia in parte qua la posizione assegnatagli in graduatoria.

I rilievi che precedono sono assorbenti e dovrebbero indurre l'On.le Collegio a dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati in quanto adottati in aperto contrasto con la *lex specialis*, ovvero a dichiarare il diritto del dott. Troisi all'attribuzione di 3/20 punti aggiuntivi per titoli posseduti, per un totale complessivo di 73/100 punti, con conseguente avanzamento al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito.

C) A parte tutto, al fine di evitare qualsiasi equivoco, si sottopongono all'attenzione dell'On. le Collegio gli ulteriori rilievi che seguono.

Solo in data 20/02/14, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito, il dott. Troisi, da una parte, ha ricevuto **comunicazione formale** del superamento della prova orale; dall'altra, ha avuto cognizione del fatto che la Commissione giudicatrice, in aperto contrasto con la **tabella vincolante** di cui al menzionato allegato n. 4 del bando, in sede di valutazione dei titoli gli aveva erroneamente attribuito **solo 7/20 punti rispetto ai 10/20 punti ai quali egli aveva diritto** e che, conseguentemente, egli era stato collocato nella posizione n. 133 della citata graduatoria con attribuzione del punteggio di 70/100 (21/30 punti per la prova scritta, 7/10 punti per la prova pratica, 35/40 punti per la prova orale e 7/20 punti per titoli), **ovvero di un punteggio inferiore a quello spettante pari a 73/100.**

Pertanto, con **reclamo scritto** presentato tempestivamente in data 20/02/14, il deducente ha denunciato l'errore chiedendo all'Amministrazione di **correggere il punteggio attribuitogli per i titoli posseduti, migliorandolo di 3 punti, ovvero di riconoscergli complessivi 73/100 punti anzichè i 70/100 erroneamente attribuitgli.**

Successivamente, in data 24/02/14, sebbene con le dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso egli avesse già fornito all'Amministrazione **elementi sufficienti ed idonei ad identificare con esattezza tutti titoli posseduti**, il dott. Troisi ha depositato anche una copia cartacea dei titoli.

In punto di fatto si ribadisce che il deducente già al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva indicato per ciascun titolo posseduto tutti i dati e gli elementi indispensabili a consentire alla pubblica amministrazione – **attraverso una semplice verifica su internet** – da una parte, di accertare d'ufficio ai sensi del DPR n.445/00 la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR; dall'altra, di constatare l'idoneità dei titoli posseduti ad essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'allegato n. 4 del bando.

E valga il vero!

Si ribadisce in proposito che, con email del 31/10/12, il MIUR aveva inviato al deducente *"il modulo relativo ai titoli valutabili trasmessi"* documentando, fin da subito, sia la piena conoscenza dei titoli posseduti dal ricorrente che la loro piena valutabilità ai fini dell'attribuzione del punteggio vincolante di cui all'allegato n. 4 del bando (10/20 punti).

Nonostante ciò, in maniera del tutto illogica, erronea e sviata, malgrado il dott. Troisi avesse **ulteriormente dimostrato** di essere in possesso dei titoli idonei a consentirgli

l'attribuzione degli ulteriori 3/20 punti mediante l'invio di copia cartacea degli stessi, il Direttore Generale p.t. dell'USR Lazio, con decreto n. 47 del 31/03/14, nel pubblicare la graduatoria definitiva di merito, non solo non gli ha attribuito il punteggio aggiuntivo di spettanza di 3 punti (che gli avrebbe consentito di ottenere la rettifica della graduatoria con attribuzione del punteggio complessivo di 73/100 punti) ma, in maniera del tutto illogica ed immotivata, non ha neanche reso note le ragioni a base dell'omessa attribuzione.

Il rilievo non è solo formale ma documenta inconfutabilmente l'illegittimità in parte qua degli atti impugnati in quanto illogici ed erronei nonché adottati in assenza di qualsiasi motivazione e di un'adeguata attività istruttoria, nonostante il puntuale reclamo scritto presentato tempestivamente dal dott. Troisi.

D) I vizi denunciati si aggravano se si considera che gli atti impugnati si pongono in aperto contrasto anche con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, con il c.d. "dovere di soccorso" gravante sulla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6, lett. b), della L.n.241/90, con la normativa di controllo dettata dal DPR 445/2000 nonché con le norme ed i principi sulla par condicio.

Relativamente alle dedotte violazioni deve essere rilevato innanzitutto che - a seguito della presentazione in data 20/02/14 dell'istanza di revisione/correzione del punteggio attribuito e dell'ulteriore invio in data 24/02/14 di copia cartacea dei titoli posseduti - l'USR Lazio, per correttamente operare, avrebbe dovuto, da una parte, riunire la Commissione giudicatrice affinché verificasse la fondatezza delle dichiarazioni rese dal/ dott. Troisi e, dall'altra, comunicare al deducente le ragioni ostative all'accoglimento della menzionata istanza.

Ed invece l'Amministrazione non solo non ha posto in essere alcuna ulteriore attività istruttoria ma non ha neanche reso note le ragioni della mancata attribuzione dei 3 punti aggiuntivi in contestazione.

A tutto voler concedere, inoltre, deve essere rilevato che - anche nella denegata ipotesi in cui l'Amministrazione avesse ritenuto che sussistesse qualche motivo reale per non attribuire al deducente i 3 punti aggiuntivi in contestazione - sarebbe stato necessario darne tempestiva comunicazione al dott. Troisi attivando eventualmente il principio del c.d. **dovere di soccorso**, ovvero invitandolo a fornire tutti i chiarimenti necessari in ordine ai titoli posseduti ritenuti eventualmente non validi e/o a sanare le eventuali irregolarità o omissioni riscontrate.

Così non è stato!

Risulta provato per tabulas che l'Amministrazione è rimasta del tutto indifferente e/o silente rispetto al reclamo presentato dal dott. Troisi.

Nè sfuggirà all'On. le Collegio che la retrocessione del ricorrente dalla posizione n. 133 della graduatoria provvisoria alla posizione n. 135 della graduatoria definitiva alimenta più di qualche dubbio in merito ad eventuali disparità di trattamento rispetto a reclami presentati da altri concorrenti.

I rilievi che precedono dovrebbero indurre l'On.le Collegio, da una parte, a dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati; dall'altra, a dichiarare il diritto del dott. Troisi all'attribuzione di 3/20 punti aggiuntivi per titoli effettivamente posseduti, per un totale complessivo di 73/100 punti, con conseguente avanzamento al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito.

Istanza per la sospensiva

Il dott. Troisi riceve dall'esecuzione dagli atti impugnati un pregiudizio gravissimo ed irreparabile!

Al riguardo si sottopongono all'attenzione dell'On. le Collegio le seguenti considerazioni.

Il bando di concorso prevedeva tra l'altro, all'art. 3, la possibilità per ciascun candidato di concorrere nell'ambito della Regione prescelta per uno o più posti ovvero per una o più classi di concorso.

Non può escludersi, pertanto, a priori la possibilità che nell'ambito della Regione Lazio alcuni candidati abbiano partecipato e superato il concorso, classificandosi in posizione utile per l'immediata assegnazione di cattedra per più di una classe di concorso, compresa quella di interesse (A033 – Tecnologia).

Ne consegue che eventuali rinunce e/o opzioni per una classe di concorso determinerebbero lo scorrimento delle graduatorie di merito delle altre classi di concorso a beneficio di quei candidati che, pur risultati idonei, si siano collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Ciò detto, con riferimento alla procedura concorsuale di interesse, deve essere rilevato che il MIUR aveva messo a concorso e/o dichiarato vacanti e disponibili, nell'ambito della Regione Lazio e per la classe di concorso di interesse (A033-Tecnoogia), n. 80 cattedre.

Ad oggi non è dato sapere se qualcuno dei candidati classificatisi nei primi 80 posti della graduatoria definitiva di merito in contestazione abbia rinunciato e/o optato per l'assegnazione della cattedra in un'altra classe di concorso.

Peraltro, in ipotesi di accoglimento del ricorso nel merito, il ricorrente avanzerebbe al posto n. 82 della graduatoria definitiva di merito, ovvero in una posizione utile in ipotesi di scorrimento.

Ed in vero, anche alla luce della menzionata previsione di cui all'art. 3 della lex specialis è/o della possibilità che all'interno della classe di concorso di interesse si dovessero verificare opzioni/rinunce da parte dei docenti inseriti in graduatoria in posizione migliore rispetto alla n. 82, è possibile che il posto n. 82 della menzionata graduatoria diventi utile ai fini dell'immediata immissione nel ruolo docenti dell'anno scolastico 2014/2015.

Si rileva in proposito che, di recente, con decreto prot. n. 356 del 23/05/14, il MIUR – considerato che “...nei prossimi anni si prevede di immettere in ruolo personale docente con rischio di non avere però graduatorie di merito disponibili nella maggior parte delle classi di concorso...” ha stabilito che “...i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori”.

Nel caso in esame, in definitiva, tutto lascia pensare che la posizione n. 82 della graduatoria definitiva di merito impugnata possa diventare entro breve utile ai fini dell'immediata immissione nel ruolo docenti per l'anno scolastico 2014/2015.

Alla luce dei rilievi che precedono si invita l'On. le Collegio a valutare l'opportunità di / accogliere la domanda cautelare anche eventualmente previo accantonamento, nelle more della decisione di merito, di un posto in graduatoria nell'ipotesi in cui lo scorrimento della stessa dovesse rendere la posizione n. 82 utile all'immediata immissione in ruolo già per l'anno scolastico 2014/2015.

Istanza istruttoria

Si chiede all'Ecc. mo Tribunale di voler disporre, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010, l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano.

Inoltre per ragioni di economia processuale, anche al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria, si invita l'On. le Collegio a valutare l'opportunità di ordinare alla pubblica amministrazione l'esibizione/deposito del verbale con il quale la Commissione giudicatrice ha attribuito al deducente, in luogo dei 10/20 punti cui aveva diritto per i titoli posseduti, solo 7/20 punti per titoli; dell'eventuale verbale e/o provvedimento di

rigetto del reclamo scritto presentato dal ricorrente in data 20/02/14; di eventuali atti modificativi della lex specialis; nonché di acquisire notizie ufficiali in merito ad eventuali rinunce e/o opzioni per altre classi di concorso da parte dei docenti inseriti in graduatoria in posizione antecedente alla n. 82.

Il ricorso in trattazione documenta la sussistenza in capo al dott. Troisi di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire le menzionate notizie e/o provvedimenti; di guisa che la mancata acquisizione in questa sede di atti e/o notizie lo costringerebbe a presentare istanza formale di accesso agli atti e, in caso di diniego tacito, a proporre un ulteriore oneroso ricorso innanzi a codesto Ecc.mo Tar.

Né può essere sottaciuto che, in considerazione del fatto che solo all'esito della menzionata acquisizione il dott. Troisi potrà valutare congruamente se presentare o meno motivi aggiunti, la ritardata acquisizione degli atti potrebbe ripercuotersi negativamente anche sui tempi di definizione nel merito del presente giudizio.

Conclusioni

Alla stregua dei rilievi e delle argomentazioni che precedono si conclude per l'accoglimento del ricorso e della relativa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto trattasi di controversia relativa a concorso pubblico per l'accesso all'impiego ed il ricorrente – giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/00 del 26/05/14 - ha dichiarato *“di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n.115 del 2002 (triplo di € 10.628,16, pari ad € 31.884,48)”*.

Salerno/Roma, lì 29 maggio 2014


(avv. Salvatore Paolino)